

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 185/CGF – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2012

1° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr Umberto Maiello, Prof. Leonardo Salvemini, Dott. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GABIONETTA MARTINHO DENILSON SEGUITO GARA CROTONE/GROSSETO DELL'11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)

Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Crotona S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato, a seguito della gara Crotona/Grosseto dell'11.2.2012, al calciatore Gabionetta Denilson la squalifica per 4 giornate effettive di gara per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco e per avere, al 18° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la carenza assoluta di motivazione e palese incongruità della sanzione, rilevando che l'aver il Gabionetta "*colpito con il piede a martello all'altezza della tibia...*" un avversario integrava una condotta antisportiva tuttavia non connotata dalla gravità richiamata dal Giudice Sportivo.

Analoga argomentazione ha svolto circa la "*manata al volto*" diretta ad un avversario al momento dell'espulsione.

Ha, pertanto, concluso chiedendo la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.

Alla seduta del 2.3.2012, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che in entrambe le condotte poste in essere dal Gabionetta sussistono i requisiti di atti violenti riconducibili alla sanzione di cui all'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S..

Correttamente, pertanto, il Giudice Sportivo, considerata la contestualità dei comportamenti violenti, ha determinato la sanzione disciplinare irrogando la squalifica di 4 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Crotona S.r.l. di Crotona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/GROSSETO DELL'11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)

Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Crotona S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B le ha irrogato, a seguito della gara Crotona/Grosseto dell'11.2.2012, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato alcune bottigliette verso la panchina della squadra ospitata e per avere, inoltre, nel corso del secondo tempo, omesso di impedire la presenza nel recinto di gioco di alcune persone non autorizzate”, con l'attenuante ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) ed e) e comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la carenza assoluta di motivazione, la inapplicabilità dell'art. 14, comma 5, C.G.S. e l'incongruità della sanzione.

Ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata e, in subordine, per la sua riduzione.

Alla seduta del 2.3.2012, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che la sanzione irrogata, tenutosi conto di quanto refertato sia dall'assistente arbitrale che dal Collaboratore del Procuratore Federale il quale ha identificato “una delle persone non autorizzate” riconducibile al Team della società ricorrente, è del tutto congrua, avendosi conto che l'art. 14, comma 2, C.G.S. per i fatti previsti dal comma 1 prevede per le società di Serie B un minimo edittale di €6.000,00 ed un massimo di €50.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Crotona S.r.l. di Crotona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OLIVERA DA ROSA RUBEN SEGUITO GARA BOLOGNA/FIORENTINA DEL 21.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 159 del 22.2.2012)

Il presente reclamo è stato presentato avverso la decisione resa in data 22.2.2012 dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con Com. Uff. n. 159, con cui è stata inflitta al signor Olivera Da Rosa Ruben (calciatore tesserato in favore della società A.C. F. Fiorentina S.p.A.), la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

In data 21.2.2012 si è disputata la gara Bologna/Fiorentina del Campionato di Serie A, terminata con il punteggio di 2 a 0 a favore del Bologna..

Dagli atti ufficiali di gara emerge la seguente dichiarazione dell'arbitro: “espulsione al 4° (2° T) del calciatore Olivera Da Rosa Ruben n. 10 della Fiorentina perché con il gioco in svolgimento e disinteressandosi completamente del pallone colpiva violentemente con una gomitata un avversario all'altezza del volto. Il calciatore colpito dopo le cure dei sanitari riprendeva regolarmente a giocare”.

Il Giudice Sportivo ha pertanto comminato al calciatore la sanzione sopra citata con la motivazione: “per avere, al 4° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

La società Fiorentina ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo errata l'interpretazione dell'episodio da parte del Giudice Sportivo Nazionale rispetto a quella effettivamente accaduta e comunque emergente da referto arbitrale nonché sussistenza di difformità tra la reale ed effettiva dinamica dell'episodio e la contestualizzazione dei fatti operata dal Giudice

Sportivo, eccessività e sproporzionalità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo rispetto all'entità del fatto accaduto e propone la corretta ricostruzione e contestualizzazione dei fatti.

La società reclamante assume che l'azione sanzionata non è classificabile come condotta violenta ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.4 lett. b) C.G.S. (squalifica a 3 giornate), ma non è qualificabile neppure come condotta gravemente antisportiva (art. 19.4, lett. a), C.G.S., (squalifica a 2 giornate). La condotta viene inquadrata quindi come condotta "scorretta", sanzionabile al massimo con 1 sola giornata di squalifica (art. 19.10 /C.G.S.).

Con il ricorso si richiamano a sostegno di tale tesi numerosi analoghi precedenti (sintesi di Comunicati Ufficiali da parte sia del Giudice Sportivo che della Corte di Giustizia Federale) in cui la sanzione comminata viene ridotta in quanto la condotta dei calciatori è ritenuta "non violenta".

Alla luce delle esposizioni fornite, viene richiesto di riformare la decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale con Com. Uff. n. 159 del 22.2.2012 riducendo la sanzione del provvedimento impugnato nella tipologia e nella quantificazione di cui ai minimi edittali, eventualmente anche con commutazione di una o più giornate di squalifica nella sanzione dell'ammenda, e comunque in quelle ritenute di giustizia, valutate anche tutte le circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie e pronunciando ogni conseguente e comunque necessario provvedimento anche in ordine alla versata tassa di reclamo.

Il Collegio, esaminati gli atti e udite le parti in udienza di discussione, ritiene non superabile la qualificazione del fatto alla stregua di un atto violento, come discende dal referto arbitrale e dal verbale del giudice sportivo, rispetto ai quali atti non sono emersi elementi idonei a giustificare diversa qualificazione giuridica dell'evento.

Non sussistono dunque, validi motivi per riformare la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5.3.2012 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/PARMA DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Genoa/Parma, disputato in data 25.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al signor Pietro Leonardi la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 5.3.2012 per aver "al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale con espressioni ingiuriose".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione, con richiesta di procedimento d'urgenza, il signor Pietro Leonardi, il quale assume che le espressioni sanzionate, lungi dall'essere rivolte all'arbitro, erano destinate ai calciatori del Parma, i quali venivano così ripresi per la scarsa prestazione dagli stessi posta in essere nel corso della gara. Il ricorrente aggiunge, altresì, che, in ogni caso, le esternazioni in questione non farebbero riferimento in modo specifico alla gara Genoa/Parma, ma riguarderebbero tutto il campionato, anche in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese dal signor Leonardi medesimo nel corso dell'intervista rilasciata al termine della gara, nelle quali quest'ultimo ha confermato la propria fiducia nelle Istituzioni Federali e nell'operato arbitrale.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 2.3.2012, è presente l'Avv. Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti e rilevato il carattere offensivo ed ingiurioso delle espressioni sanzionate, precisa che il referto dell'arbitro ha valore di piena prova, con la conseguenza che deve

essere considerata certa la circostanza per cui le predette espressioni sarebbero state rivolte dal signor Leonardi al direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal signor Leonardi Pietro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL PARMA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA GENOA/PARMA DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Genoa/Parma, disputato in data 25.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al signor Alessandro Lucarelli le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 1.500,00 per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (sanzione aggravata dal ruolo di capitano ricoperto dal calciatore in questione – sesta sanzione) ed in particolare per aver *“al 51° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Parma Football Club, la quale sostiene il carattere non ingiurioso dell'espressione rivolta dal signor Lucarelli all'Arbitro ed evidenzia come il predetto calciatore abbia sempre tenuto un comportamento corretto nel corso del campionato in corso ed in quello precedente.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 2.3.2012, è presente l'Avv. Galli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che, in virtù del tenore dell'espressione pronunciata dal signor Lucarelli all'Arbitro, l'entità della sanzione irrogata al predetto calciatore sia eccessiva, ritenendo, pertanto, più congrua la sola squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammonizione.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Parma Football Club di Parma, ridetermina la sanzione inflitta in 2 giornate di squalifica e ammonizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

6) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. MAURIZIO RINALDI, ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**

- **DELL'AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE: DELL'ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 15, C.G.S.; DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER I FATTI ASCRIVIBILI AI DIRIGENTI - NOTA N. 3936/1560 PF10-11/SP/BLP DEL 15.12.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)

7) RICORSO SIG. SGARBI NINETTO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 15, C.G.S. - NOTA N. 3936/1560 PF10-11/SP/BLP DEL 15.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)

Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 59/CDN del 31.1.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva alla società Modena FC S.p.A. l'ammenda di € 5.000,00 per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 8 comma 15, nonché l'ammenda di €5.000,00 al signor Maurizio Rinaldi, all'epoca dei fatti vice presidente della società Modena FC S.p.A. per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. vigente per i fatti ascrivibili ai dirigenti, e infine l'ammenda di €5.000,00 al signor Sgarbi Ninetto all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Modena FC S.p.A..

Tale decisione veniva assunta a seguito del deferimento operato dal Procuratore Federale dei sopra citati soggetti con provvedimento del 15.12.2011, in quanto essi contravvenivano all'obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, delle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale emesso il 14.12.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti calciatori nell'ambito della procedura arbitrale n. 221/10/B.

Le predette obbligazioni afferivano alla mancata corresponsione al tesserato Salvatore Bruno dei compensi dovuti.

Nello stesso provvedimento federale era deferita anche la società Modena per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per i medesimi fatti ascrivibili ai suddetti dirigenti.

Avverso tale provvedimento la società Modena FC S.p.A., il signor Maurizio Rinaldi proponevano ricorso con atto n. 276 dell'8.2.2012 innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, chiedendo "in via principale di annullare la sanzione impugnata e prosciogliere il Presidente Rinaldi e la società deferita, in via gradata comminare ai deferiti la sanzione dell'ammonizione o quella diversa meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice di primo grado ed impugnata".

Allo stesso modo avverso tale provvedimento proponeva ricorso n. 275 dell'8.2.2012 il signor Ninetto Sgarbi chiedendo "in via principale di annullare la sanzione impugnata e di prosciogliere il presidente, in via gradata comminare ai deferiti la sanzione dell'ammonizione o quella diversa sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice di primo grado ed impugnata".

Il ricorrente signor Maurizio Rinaldi evidenziava in sintesi come allo stesso non fosse possibile ascrivere alcuna responsabilità in quanto ai tempi dei fatti lo stesso rivestiva la qualifica di vice presidente del C.D.A. del Modena FC S.p.A. privo quindi di poteri di rappresentanza, salvo che nell'ipotesi d'impedimento del presidente, ruolo ricoperto, allora, dal signor Ninetto Sgarbi e che soltanto il 21.4.2011, lo stesso Rinaldi diveniva presidente della soc. Modena FC S.p.A., sostituendo il signor Sgarbi.

A tal fine il ricorrente richiama la delibera societaria che definisce ruoli e funzioni sociali del 21.7.2010.

In merito alla censura di non aver adempiuto il lodo arbitrale del 14.12.2011, il ricorrente Rinaldi e la stessa società Modena FC S.p.A. evidenziavano, in sintesi, come il contenuto del lodo arbitrale che riconosceva in capo al signor Bruno un diritto di credito, fosse stato disatteso perché si era aver proceduto ad una compensazione oggettiva dello stesso con altro diritto di credito precedente accertato a favore della stessa società.

Riuniti gli atti di gravame, dati gli evidenti profili di connessione, il responso della Corte è che il ricorso sia da accogliere in parte in ordine alla posizione del signor Rinaldi Maurizio, mentre è da respingere per quanto riguarda il signor Ninetto Sgarbi e di conseguenza è da accogliere parzialmente per la società Modena FC S.p.A., per le motivazioni che seguono.

In base agli atti versati nel procedimento appare evidente che i poteri di rappresentanza legale della società Modena FC S.p.A. ai tempi dei fatti fossero in capo al signor Ninetto Sgarbi e

che il signor Rinaldi, in qualità di vice presidente, intervenisse soltanto in caso di impedimento ed in ogni caso solo alternativamente al primo, non potendosi prevedere, in via generale e presuntiva, una responsabilità e rappresentanza contestuale e duale del presidente e del vicepresidente, non prevista esplicitamente dallo statuto della società.

In ragione di quanto sopra, ne discende che la sanzione applicata nei confronti del signor Rinaldi debba essere annullata; di conseguenza la sanzione inflitta alla società può essere ridotta ad €3.000,00.

Il ricorso del signor Ninetto Sgarbi deve essere respinto perché rappresentante legale della soc. Modena fc spa fin dai tempi dell'emissione del lodo arbitrale.

La taxa reclamo va in questo caso incamerata.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6 e 7:

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena annullando la sanzione inflitta al signor Maurizio Rinaldi e riducendo la sanzione inflitta alla reclamante per €3.000,00. Dispone restituirsi la taxa reclamo;

- respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ninetto Sgarbi e dispone addebitarsi la taxa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete